

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 18/11/2025

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 20/12/2019 ed estinto anticipatamente con decorrenza 31/12/2024. Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede di accertare il proprio diritto al rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, oltre gli interessi e spese legali. L'intermediario, in via principale, eccepisce l' inapplicabilità della "lexitor rule" alla luce della sentenza del 09/02/2023 della CGUE, relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria C-555/21); in subordine, evidenziando la carenza di legittimazione passiva, precisa che i costi di intermediazione non rientrano tra gli oneri rimborsabili, in quanto inerenti a prestazioni di terzi in favore del consumatore già integralmente eseguite e, pertanto, si dichiara disponibile, a fini conciliativi, a versare la somma, l'importo pari a euro 179,70 già offerta in sede di riscontro al reclamo.

DIRITTO

La materia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, come modificato dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106. Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, il testo novellato dell'art. 125-sexies è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25 luglio 2021. Per i contratti stipulati in data antecedente, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea e fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, si applicano le disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Occorre precisare che il testo della richiamata norma intertemporale è stato riscritto, da ultimo, ad opera dell'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, limitando per tale via l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza "Lexitor. Dunque, alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. L'intermediario, con le proprie difese, sostiene la non rimborsabilità degli oneri upfront, richiamando la sentenza della CGUE relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria, emessa successivamente alla sentenza C-383/18 (Lexitor), che ha sancito – con riferimento all'ambito del credito immobiliare ai consumatori – la non rimborsabilità degli oneri upfront in caso di estinzione anticipata. Al riguardo i Collegi territoriali hanno già avuto modo di chiarire che il nuovo pronunciamento non abbia segnato l'overruling della Lexitor rule poiché – come si evince dalla motivazione della stessa pronuncia della CGUE citata dall'intermediario - la differenza di regime tra il diritto alla riduzione del costo totale del credito nelle ipotesi di estinzione anticipata dei crediti ai consumatori e in quelle di estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori è giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17), nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, dunque nel rispetto di una "ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore" che "riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto". Si segnala, al riguardo, che la nuova Direttiva sul credito ai consumatori, n. 2023/2225 approvata dal Parlamento europeo il 18 ottobre 2023, al considerando n. 70, tentando una mediazione fra opposte esigenze e facendo sintesi del percorso giurisprudenziale, raccomanda che siano oggetto di riduzione *"anche i costi che non dipendono dalla durata di [tale] contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all'atto della concessione del credito"*. Vieppiù, se fosse come sostiene la resistente, ossia che i principi elaborati dalla sentenza Lexitor siano da ritenersi superati a seguito della sentenza della CGUE relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria, non sarebbero comprensibili le ragioni per cui il Legislatore europeo abbia ribadito a chiare lettere la Lexitor rule in un atto normativo temporalmente successivo alla pronuncia della CGUE per ultimo citata. Al pari, è priva di pregio l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario che reputa non accoglibile la domanda di retrocessione della commissione di intermediazione in quanto inerente a prestazioni rese da terzi in favore del consumatore. A tal proposito occorre rammentare che, secondo l'orientamento costante dei collegi territoriali dell'Arbitro, tale commissione rappresenta ad ogni effetto un costo del credito; in più circostanze, infatti, l'Arbitro ha avuto modo di evidenziare che tutti i costi up front devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, sottolineando come le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori (e i relativi costi) non

devono gravare sul cliente. Superate le dette eccezioni, si osserva che il contratto in esame prevedeva, al momento della stipula, spese di istruttoria per € 646,00 ed una commissione di intermediazione di € 1180,80. Orbene, dalla lettura delle condizioni contrattuali, che descrivono la consistenza delle commissioni, si ricava chiaramente che le dette commissioni siano da considerarsi come costi up front, e, pertanto, da rimborsare secondo il criterio della cd. curva di interessi. Dunque, visto che (i) l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della 59ma rata sulle 120 previste e che (ii) al momento dell'estinzione del finanziamento nulla è stato rimborsato per le dette voci, il ricorrente ha maturato il diritto al rimborso complessivo di € 504,00 (€ 175,25 per rimborso spese di istruttoria ed € 328,46 per rimborso commissione intermediario). In ultimo, alla luce dell'orientamento espresso dal collegio di coordinamento con la decisione 4580 del 2025, non merita accoglimento la domanda di liquidazione delle spese legali di procedura poiché non ne ricorrono i presupposti. Infatti, dalla documentazione versata non emerge né (i) il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico dell'intermediario e neppure (ii) il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 504,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE